

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
denominata
**PSICOFEN – ASSOCIAZIONE PER LA PSICOLOGIA FENOMENOLOGICA E LA
SALUTE MENTALE**

L'anno duemilaventitre, il mese di febbraio, il giorno tre, i Signori:

1. Giuseppe Salerno nato a Salerno (SA) il 08/02/1990 e residente in Salerno alla Via Fangarielli, 2, CF: SLRGPP90B08H703W, Carta di identità allegata n. CA48043IV;
2. Gianluca D'Amico nato a Martina Franca (TA) il 12/06/1989 e residente in Torino alla via Ravenna 7, CF: DMCGLC89H12E986F, Passaporto allegato n. YC05233940ITA8906120M3211290;
3. Francesco della Gatta nato a Caserta (CE) il 16/03/1988 e residente a Solignano (PR) alla via L. Da Vinci, 12, CF: DLLFNC88C16B963C. Carta di identità allegata n. CA97275HT;
4. Marco Di Cangio nato a Napoli (NA) il 07/11/1988 e residente in viale J. F. Kennedy, 311 a Napoli, CF: DCNMRC88S07F839Z, Carta di identità allegata n. CA96263MK;
5. Andrea Pisano nato a Cagliari (CA) il 11/04/1994 e residente a Nuraminis (SU) in via Pietro Nenni 2, CF: PSNNDR94D11B354D, Carta di identità allegata CA72207FQ;
6. Carmelo Pacino nato a Santo Stefano Quisquina (AG) il 14/01/1996 e residente in Prizzi (PA) alla via Libertà 44, CF: PCNCML96A14I356, Carta di identità allegata n. CA26301JK;
7. Adele Farace nata a Eboli (SA) il 15/04/1963 e residente in Salerno alla via Fangarielli 2 CF: FRCDLA63D55D390B; Carta di identità allegata n. 1750445.

Mediante quest'atto, convengono e stipulano quanto segue.

È costituita ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") l'Associazione di Promozione Sociale non riconosciuta denominata **Psicofen – Associazione per la Psicologia Fenomenologica e la Salute Mentale APS** da ora in avanti denominata "Associazione"

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) *interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;*
- b) *interventi e prestazioni sanitarie;*
- c) *prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;*
- d) *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
- e) *formazione universitaria e post-universitaria;*
- f) *ricerca scientifica di particolare interesse sociale;*
- g) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;*
- h) *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo,*

promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- i) *riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata*".

Nello specifico l'Associazione intende perseguire finalità sociali tese a promuovere:

- Lo sviluppo e la diffusione della cultura fenomenologica e costruttivista nel campo della psicologia, della psicoterapia e della salute mentale in generale;
- La ricerca scientifica nell'ambito della psicologia, della psicoterapia e della salute mentale;
- La promozione di buone pratiche di cura nel campo della psicologia, della psicoterapia e della salute mentale;
- La costruzione di reti servizi di sostegno e di consulenza agli operatori e alle strutture che lavorano nell'ambito della salute mentale;
- La formazione di psicologi, psicoterapeuti, operatori e riabilitatori;
- La formazione di tutte le professioni che lavorano nell'ambito della salute mentale;
- La crescita psicologica della persona a 360 gradi.

La disciplina dell'Associazione è contenuta nello statuto allegato che costituisce parte integrante del presente atto.

I membri del Consiglio Direttivo sono:

1. Giuseppe Salerno
2. Gianluca D'Amico
3. Francesco della Gatta

Presidente dell'Associazione viene nominato il Signor Giuseppe Salerno.

Letto, approvato e sottoscritto da ciascun aderente sopra indicato, nell'ordine:

1. Giuseppe Salerno

2. Gianluca D'Amico

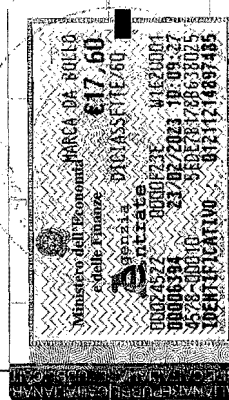
3. Francesco della Gatta

4. Marco Di Caglio

5. Andrea Pisano

6. Carmelo Pacino

7. Adele Farace



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

PSICOFEN -

ASSOCIAZIONE PER LA PSICOLOGIA FENOMENOLOGICA E LA SALUTE MENTALE

Articolo 1 (Costituzione dell'Associazione)

- 1.1 È costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una Associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: **"PSICOFEN - ASSOCIAZIONE PER LA PSICOLOGIA FENOMENOLOGICA E LA SALUTE MENTALE APS"**, da ora in avanti denominata "*Associazione*", per lo sviluppo e la diffusione della cultura fenomenologica nel campo della salute mentale; per la formazione di psicologi e psicoterapeuti e di tutte quelle professioni che lavorano nell'ambito della salute mentale e nella ricerca scientifica in questi campi; per la promozione di buone pratiche di cura nel campo della psicologia, della psicoterapia e della salute mentale; per la costruzione di servizi di sostegno ai professionisti, agli operatori e alle strutture che lavorano nell'ambito della salute mentale e della crescita psicologica della persona.
- 1.2 In base al D.Lgs. n. 117/2017 (art. 12 comma 1 e art. 35 comma 5), sono inseriti nella denominazione dell'Associazione gli acronimi ETS (ente del terzo settore) e/o APS (Associazione di promozione sociale). L'integrazione dell'acronimo ETS nella denominazione sociale sarà efficace solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
- 1.3 L'Associazione ha sede legale nel Comune di SALERNO in CORSO GARIBALDI 31, presso il Centro Clinico Epoché, con durata illimitata. Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
- 1.4 La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.
- 1.5 L'Associazione è costituita da professionisti ed operatori della salute mentale di ogni ordine e grado, cooperative, associazioni ed enti che condividono le finalità espresse nel presente statuto.

Articolo 2 (Finalità dell'Associazione)

- 2.1 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:
- a) *interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;*
 - b) *interventi e prestazioni sanitarie;*
 - c) *prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;*
 - d) *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
 - e) *formazione universitaria e post-universitaria;*
 - f) *ricerca scientifica di particolare interesse sociale;*

- g) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;*
- h) *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;*
- i) *riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata*".

Nello specifico l'Associazione intende perseguire finalità sociali tese a promuovere:

- Lo sviluppo e la diffusione della cultura fenomenologica e costruttivista nel campo della psicologia, della psicoterapia e della salute mentale in generale;
- La ricerca scientifica nell'ambito della psicologia, della psicoterapia e della salute mentale;
- La promozione di buone pratiche di cura nel campo della psicologia, della psicoterapia e della salute mentale;
- La costruzione di reti servizi di sostegno e di consulenza agli operatori e alle strutture che lavorano nell'ambito della salute mentale;
- La formazione di psicologi, psicoterapeuti, operatori e riabilitatori;
- La formazione di tutte le professioni che lavorano nell'ambito della salute mentale;
- La crescita psicologica della persona a trecentosessanta gradi.

2.2 L'Associazione non ha fini di lucro e promuove lo sviluppo di una cultura fenomenologica nella psicologia e nel campo della salute mentale, la cultura della dignità della persona che soffre di disagio psichico come persone capaci di costruire visioni del mondo, di compiere scelte responsabili ed essere cittadini attivi ed integrati nel tessuto sociale.

2.3 L'Associazione riconosce una matrice scientifica e culturale comune nell'approccio fenomenologico come elemento identitario dei membri fondatori.

2.4 L'Associazione, nel perseguire le finalità precedentemente dichiarate, si propone:

- a. L'organizzazione in proprio e/o con interventi di terzi, di seminari, giornate di studio, corsi specialistici, master e momenti di riflessione scientifica (gruppi di discussione, convegni, dibattiti, gruppi di supervisione e di intervizione, riflessioni critiche), da realizzarsi online o dal vivo, finalizzate ad approfondire le potenzialità di cura dell'approccio fenomenologico nell'ambito della psicologia, delle scienze cognitive e della salute mentale;
- b. L'organizzazione di iniziative di sensibilizzazione per promuovere l'attenzione sulle problematiche riguardanti la salute mentale;
- c. L'organizzazione di momenti formativi e di crescita finalizzati a potenziare l'azione dei soci aderenti e di terze parti interessate;
- d. La costruzione di una rete solidale che permetta lo scambio di esperienze ed il mutuo sostegno alle iniziative dei soci aderenti;
- e. L'organizzazione di corsi online o dal vivo per la formazione di psicologi, psicoterapeuti e in generale di tutti i professionisti e gli operatori della salute mentale;
- f. La costruzione e la gestione di strumenti e piattaforme digitali per la formazione online;

- g. La consulenza psicologica e psicoterapeutica, online o dal vivo, a singoli privati o ad organismi privati e pubblici che ne facciano richiesta;
- h. La consulenza scientifica per l'avviamento di progetti di intervento riguardo alla salute mentale rivolta ai propri soci, a privati o ad organismi pubblici e privati che ne facciano richiesta;
- i. La raccolta di fondi attraverso campagne promozionali e di sensibilizzazione che permettano di sviluppare gli obiettivi dell'Associazione;
- j. Il collegamento tra diverse associazioni, enti ed organismi, con ogni mezzo utile a promuovere uno scambio di esperienze ed opinioni e per assumere posizioni comuni sulle problematiche in ordine alle finalità dell'Associazione;
- k. L'adesione ad associazioni ed organismi nazionali ed internazionali che si rivelino in sintonia con le finalità dell'Associazione;
- l. Il coordinamento e supporto delle attività promosse dai soci nell'ambito del proprio territorio ed il loro rafforzamento e sostegno, nel pieno rispetto delle autonomie, per il conseguimento del fine sociale;
- m. La promozione di sedi periferiche nel territorio nazionale ed internazionale;
- n. Il sostegno alla sperimentazione di nuovi modelli di intervento che abbiano al centro del proprio interesse il recupero e la integrazione della persona con problemi psichici;
- o. Promuovere attività di ricerca nell'ambito della psicologia, delle scienze cognitive e della salute mentale;
- p. Stimolare l'adesione e la partecipazione alla propria attività di ricercatori e di esperienze provenienti dal mondo della psicologia, della psicoterapia, della filosofia e delle scienze cognitive in generale;
- q. Promuovere la deistituzionalizzazione della persona che soffre di disagio psichico non come semplice de-ospedalizzazione ma come processo che mira alla conquista della dignità della persona sofferente psichica attraverso possibilità di riabilitazione, residenzialità, lavoro, supporto economico ed ogni altra forma che consenta il massimo risultato di integrazione sociale perseguibile;
- r. Favorire e promuovere la socializzazione, riabilitazione e lavoro delle persone con situazione di disabilità psichica;
- s. Promuovere, attraverso la propria azione di sensibilizzazione politico-istituzionale, una capillare realizzazione di strutture efficienti ed efficaci per lo svolgimento di attività socio-riabilitative;
- t. Promuovere interventi di prevenzione mirati alla individuazione precoce, specie nella popolazione giovanile, dei soggetti, delle culture e dei contesti a rischio di disagio psichico con lo scopo di attivare ogni mezzo e attività teso a ridurre evoluzioni gravemente disabilitanti;
- u. L'acquisto, la vendita e lo sviluppo di ogni forma di transazione che si riveli utile per il conseguimento delle finalità dell'Associazione;
- v. Ogni altra attività tesa al raggiungimento dei fini sociali del sodalizio nell'ottica delle linee guida contenute nel preambolo e nel presente articolo.

2.5 Il Consiglio Direttivo provvederà a stilare regolamenti ad uso interno che disciplinino le diverse attività dell'Associazione e permettano il conseguimento dei fini sociali.

2.6 L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime,

secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L'individuazione delle attività diverse è competenza del Consiglio Direttivo.

- 2.7 L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
- 2.8 L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 3 (Soci)

3.1 Adesione

- 3.1.1 Può aderire all'Associazione chiunque sia interessato allo sviluppo e alla diffusione della cultura fenomenologica nel campo della psicologia e della salute mentale, e tutti i professionisti e gli operatori della salute mentale (psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, educatori, assistenti sociali, operatori sociosanitari, operatori sociali, fisioterapisti, insegnanti, volontari) che lavorano a vario titolo con problematiche psichiche, associazioni o enti impegnati nel campo della salute mentale.
- 3.2 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
- 3.3 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
- L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 3.4 Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
- 3.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
- 3.6 Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
- 3.7 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
- 3.8 Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

3.2 Tipologie di soci

3.2.1 L'Associazione, nell'osservanza del principio di rappresentatività e democraticità, riconosce le seguenti tipologie di soci:

- a. **Soci fondatori:** persone o enti che hanno fondato l'Associazione.
- b. **Soci ordinari:** persone o enti che aderiscono attraverso l'iscrizione all'Associazione e ne garantiscono in pieno la vita associativa attraverso una fattiva partecipazione;
- c. **Soci onorari:** persone o enti di particolare prestigio culturale, scientifico, sociale, etico che sono invitati ad aderire all'Associazione dal Consiglio Direttivo;
- d. **Soci sovventori:** persone o enti che, oltre al versamento della quota sociale, attraverso donazioni o contributi di vario genere contribuiscono in modo consistente al fine sociale dell'Associazione.

3.2.2 Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

3.3.3 Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea e comunque entro il 1 Ottobre di ogni anno;

3.3.4 Perdita della qualifica di associato

- La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
- L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
- L'associato può sempre recedere dall'Associazione.
- Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
- La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
- I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

- Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
- Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 4 (Organi del coordinamento)

4.1 Sono organi dell'Associazione:

- a. L'Assemblea dei soci;
- b. Il Consiglio Direttivo
- c. Il presidente
- d. l'Organo di controllo (se nominato);
- e. Revisore legale (se nominato);

4.2 Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 5 (Assemblea dei soci)

5.1 Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

5.2 Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

5.3 Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

5.4 La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, affisso nella bacheca della sede dell'Associazione e/o pubblicato sul sito web dell'Associazione o mediante comunicazione telematica tracciabile almeno quindici giorni di calendario prima di quello fissato per l'adunanza

5.5 L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

5.6 L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

5.7 L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente, l'eventuale Organo di Controllo, l'eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti e gli eventuali altri Organi sociali.
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

5.8 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

5.9 Ai sensi dell'art. 24 c. 4 del D. Lgs. 117/2017 è previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Pertanto, l'assemblea può svolgersi anche in forma di collegamento audio-video tra luoghi diversi, purché di questa circostanza sia data informazione nell'avviso di convocazione, con l'indicazione dei luoghi collegati, e purché sia consentito al Presidente di controllare la presenza e la volontà dei soci e l'espressione di voto. L'assemblea tenuta in forma di video conferenza si intende riunita nel luogo ove sono contemporaneamente presenti il Presidente ed il segretario o, in caso di impossibilità, il segretario.

5.10 L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

5.11 Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5.12 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Articolo 6 (Consiglio direttivo)

6.1 Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

6.2 Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

6.3 In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eleggere a maggioranza eventuali ruoli/nomine diverse dagli organi sociali;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- individua le attività diverse previste ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017.

6.4 Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

6.5 La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

6.6 Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

6.7 Le riunioni del consiglio direttivo potranno avvenire anche in forma di audio - video conferenza con la garanzia, da accertarsi a cura del presidente, della informazione di tutti i partecipanti e la

possibilità di intervento nella discussione. In tal caso la riunione si intende tenuta nella sede in cui sono contemporaneamente presenti il presidente ed il segretario o, in caso di impossibilità, il segretario.

- 6.8 Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
- 6.9 Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
- 6.10 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- 6.11 Il **Vice Presidente** è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.
- 6.12 Il **Segretario** può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.
- 6.13 Il Segretario può assumere anche funzioni di tesoreria curando la documentazione contabile associativa e assumendo tutti gli impegni di natura contabile e fiscale.
- 6.14 Le funzioni di **Tesoriere** possono essere demandate, dal Consiglio Direttivo, anche ad altro consigliere all'uopo nominato. In tal caso, la nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo.

Articolo 7 (Presidente)

- 7.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
- 7.2 Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
- 7.3 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
- 7.4 Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
- 7.5 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Articolo 8 (Organo di controllo)

- 8.1 L'assemblea può deliberare la nomina dell'Organo di Controllo.
- 8.2 L'Organo di controllo (anche monocratico), è nominato, inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
- 8.3 I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

8.4 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

8.5 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 9 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 10 (Segretario)

Il segretario, eletto dal Consiglio Direttivo, coadiuva il presidente ed ha i seguenti compiti:

- a. provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci;
- b. provvede al disbrigo della corrispondenza;
- c. è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni delle riunioni dell'Assemblea e del comitato esecutivo;
- d. provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato esecutivo;
- e. provvede alla tenuta dei registri contabili dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione soggettiva dei soggetti eroganti;

Articolo 11 (Tesoriere)

Il tesoriere, eletto dal Consiglio Direttivo, coadiuva le attività del presidente ed ha i seguenti compiti:

- a. predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato esecutivo entro il mese di dicembre e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato esecutivo entro il mese di dicembre;
- b. provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato esecutivo.

Articolo 12 (Patrimonio ed Esercizi Sociali)

12.1 Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

12.2 L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

12.3 L'Associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, utili, avanzi di gestione, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

12.4 L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Articolo 13 (Bilancio di esercizio)

13.1 L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

13.2 Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Articolo 14 (Bilancio sociale e informativa sociale)

14.1 Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

14.2 Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Articolo 15 (Libri)

15.1 L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

15.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

Articolo 16 (Volontari)

16.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

16.2 La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

16.3 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

16.4 Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

- 16.5 Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
- 16.6 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
- 16.7 L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 17 (Lavoratori)

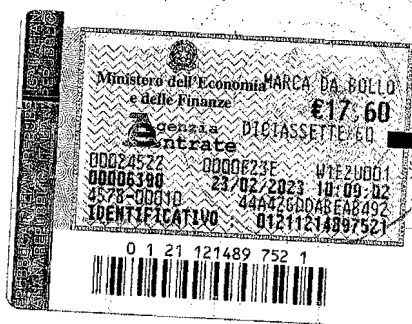
- 17.1 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
- 17.2 In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Articolo 18 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

- 18.1 In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
- 18.2 L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 19 (Disposizioni Finali)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



AGENZIA DELLE ENTRATE
D.P. SALERNO Ufficio Territoriale di Salerno
Eseguita Registrazione Serie 311 del 200 00
L'imposta di €
emo, il 23 FEB. 2023

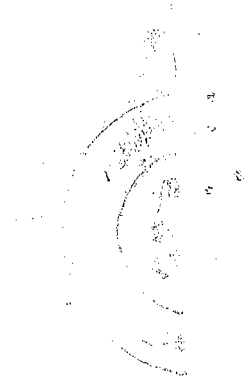
IL RESPONSABILE
SPORTELLLO COSTA D'AMALFI
Funzionario Tributario
Pietro Biamonte

APICELIA CARMELA
FUNZIONARIO



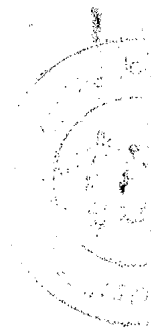






191













42

0
1
2



0
1
2

100



100

